

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

J. Derighetti

## Sezione degli enti locali 6501 Bellinzona

telefono  
e-mail

091/814.17.11  
john.derighetti@ti.ch

- Ai Municipi dei Comuni ticinesi
- Ai membri dei Consigli comunali e, nei Comuni in regime di Assemblea comunale, ai membri delle Commissioni della gestione, per il tramite dei rispettivi Municipi

*Tramite Portale AC*

Bellinzona

14 marzo 2017



Ns. riferimento  
DJ/

Vs. riferimento

### **Circolare SEL n. 20170314-3**

#### **Abrogazione ratifica crediti (art. 205 LOC) e modifiche correlate**

Gentili signore ed egregi signori,

Il tema relativo all'abrogazione della ratifica dei crediti di investimento, con le modifiche correlate della Legge organica comunale (LOC), è stato oggetto una prima volta della circolare SEL n. 20161013-9 del 13 ottobre 2016, documento che comprendeva informazioni su altre modifiche di legge.

Contatti quotidiani con i comuni e l'importanza del tema ci inducono ora a riprendere la tematica con una nuova circolare.

Ricordiamo innanzitutto che le citate **modifiche della LOC** sono state adottate dal Gran Consiglio nella seduta del 20 settembre 2016 (MG no. 7184 del 20 aprile 2016) e sono state pubblicate sul BU no. 47 dell'11 novembre 2016. Nel frattempo è pure stato adottato il **nuovo art. 14a del Rgfc** (Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni), a sua volta pubblicato sul BU no. 51 del 2 dicembre 2016.

Il tutto è **entrato in vigore il 1. gennaio 2017.**

### **SOMMARIO**

1. Modifiche di legge e regolamento - Tabella sinottica
2. Abrogazione ratifica crediti di investimento
3. Azioni in caso di eccedenza passiva
4. Eliminazione limite del capitale proprio

## 1. Modifiche di legge e regolamento - Tabella sinottica

Riprendiamo in forma tabellare le modifiche degli articoli LOC in questione, evidenziate in rosso.

Versione precedente	Nuova versione (attuale)
<p><b>art. 158 cpv. 5 LOC</b></p> <p><sup>5</sup>L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata di regola entro quattro anni. Il Dipartimento può concedere un lasso di tempo superiore se sussistono fondati motivi.</p>	<p><b>art. 158 cpv. 5 LOC</b></p> <p><sup>5</sup>L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni. <del>Il Dipartimento può concedere un lasso di tempo superiore se sussistono fondati motivi.</del></p>
<p><b>art. 162a LOC - Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato</b></p> <p><sup>1</sup>Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.</p> <p><sup>2</sup>In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.</p>	<p><b>art. 162a LOC - Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato</b></p> <p><sup>1</sup>Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 <b>e dell'ammontare del capitale proprio.</b></p> <p><sup>2</sup><b>In presenza di un'eccedenza passiva il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987.</b></p> <p><sup>3</sup><b>Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2.</b></p>
<p><b>art. 169 LOC - Avanzo d'esercizio</b></p> <p><sup>1</sup>L'avanzo d'esercizio deve essere destinato a diminuzione del disavanzo riportato o ad aumento del capitale proprio.</p> <p><sup>2</sup>L'ammontare del capitale proprio non può superare il gettito d'imposta cantonale base salvo autorizzazione del Consiglio di Stato.</p>	<p><b>art. 169 LOC - Avanzo d'esercizio</b></p> <p><sup>1</sup>Invariato.</p> <p><sup>2</sup><b>Abrogato</b></p>
<p><b>art. 205 LOC - Ratifica di crediti</b></p> <p><sup>1</sup>Le risoluzioni dell'assemblea o del Consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Dipartimento.</p> <p><sup>2</sup>I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica.</p> <p><sup>3</sup>La ratifica può essere negata in caso di violazione di formalità essenziali o di pregiudizio per gli interessi finanziari del comune.</p>	<p><b>art. 205 LOC - Ratifica di crediti</b></p> <p><b>Abrogato</b></p>

Il nuovo articolo 14a del Rgfc ha il seguente tenore:

**Ammortamento  
dell'eccedenza  
passiva**

(art. 158 cpv. 5, 162a L)

**Art. 14a (nuovo)**

<sup>1</sup>In presenza di un'eccedenza passiva, in occasione dell'approvazione del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta dovrà essere fissato in modo che il preventivo stesso preveda un risultato almeno a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l'ammortamento di un quarto dell'eccedenza passiva accumulata con l'ultimo consuntivo.

<sup>2</sup>L'anno successivo l'ammortamento dell'eccedenza passiva da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo di quella accumulata con l'ultimo consuntivo, e così di seguito.

<sup>3</sup>Per il calcolo di cui ai primi due capoversi il gettito di imposta cantonale base potrà al massimo essere quello dell'ultimo accertamento. Il moltiplicatore è arrotondato al punto intero.

## 2. Abrogazione ratifica crediti di investimento

Il fulcro di queste modifiche è l'**abrogazione dell'art. 205 LOC**. Dal 1. gennaio 2017 non è più necessario ottenere la ratifica della scrivente Sezione per i crediti di investimento approvati dal Legislativo comunale; gli stessi saranno perciò immediatamente impiegabili una volta cresciuta in giudicato la risoluzione di quest'organo.

Ne consegue che **non ci sarà più un sistematico controllo** delle formalità decisionali essenziali e della sopportabilità del credito da parte della Sezione degli enti locali. Sarà perciò innanzitutto **competenza e responsabilità degli organi locali rispettare le norme di legge** connesse con le risoluzioni relative ai crediti di investimento, inoltre valutarne le conseguenze finanziarie.

Un controllo superiore avverrà unicamente attraverso la via del **ricorso** ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC. Sottolineiamo il fatto che, una volta cresciute in giudicato le risoluzioni del Legislativo comunale, **è di principio escluso un intervento dell'Autorità vigilanza atto a rimediare incongruenze formali e di merito**.

Alfine di evitare che, in caso di ricorso, le decisioni del legislativo comunale siano annullate per vizio di forma, ma pure nell'intento di contenere i rischi di carattere finanziario per il Comune, ricordiamo **i seguenti aspetti su cui va posta la giusta attenzione** al momento della decisione su un credito di investimento:

- rispetto di tutti i termini e le diverse **modalità procedurali** fissate dalla LOC per l'iter decisionale del Legislativo comunale;
- l'esistenza di **progetti e preventivi definitivi** (+/- 10%) relativi alle opere che vengono sottoposte a decisione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC; sono riservati i crediti quadro ai sensi dell'art. 164a LOC per i quali è sufficiente la presentazione di preventivi di massima.

Ricordiamo che la norma è **strettamente vincolante** ed è intesa da una parte a permettere al Legislativo di esercitare compiutamente tutte le sue competenze, disponendo di un adeguato dettaglio dal punto di vista progettuale; un simile affinamento anche del preventivo di spesa concorre inoltre a ridurre il rischio di superamenti dello stesso (vedi sorpassi di credito);

- la necessità di fornire adeguate **indicazioni sulle conseguenze finanziarie** per i crediti rilevanti (art. 164b LOC e art. 15 Rgfc).

**La verifica della sopportabilità degli investimenti sarà infatti d'ora innanzi responsabilità esclusiva degli organi comunali**, che dovranno ancor di più poter decidere con cognizione di causa. Riservato quanto descritto in seguito (in particolare richiamato il nuovo cpv. 3 dell'art. 162a LOC), l'Autorità di vigilanza non interverrà più in

questo ambito, che verrà ritenuto di stretta autonomia e come detto di responsabilità locale. Sarà perciò ancora più importante l'utilizzo dello strumento del piano finanziario, specialmente per investimenti di una certa portata;

- il rispetto della **Legge sui contributi di miglioria (LCM)**, decidendo caso per caso l'applicabilità o meno della stessa. Se applicabile questa legge, salvo i casi di richiesta di esonero, il Legislativo **deve** fissare la percentuale di prelievo dei contributi a dipendenza del tipo di urbanizzazione/intervento in questione (art. 7 LCM), ciò **contestualmente alla risoluzione di approvazione** di progetti e preventivi definitivi e di stanziamento del credito.

Al Consiglio di Stato resta ancora in questo ambito la concessione, su istanza del Comune, dell'esonero dal prelievo dei contributi qualora il finanziamento dell'opera sia adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM).

### 3. Azioni in caso di eccedenza passiva

Per evitare l'insorgere di situazioni di dissesto finanziario e specialmente di accumulo di capitale proprio negativo (eccedenza passiva), sono stati modificati gli artt. 158 cpv. 5 LOC e 162a LOC.

La modifica dell'art. 158 cpv. 5 LOC va ad eliminare la possibilità di deroga dipartimentale alla regola, ora imperativa, di **recuperare un'eventuale eccedenza passiva entro 4 anni**.

Tramite la seconda modifica (art. 162a LOC e art. 14a Rgfc) è stato inserito un "freno di emergenza" nei casi di dissesto finanziario. Al verificarsi di una situazione di eccedenza passiva, scatterà, infatti, l'obbligo di **aumentare il moltiplicatore di imposta comunale**, in assenza del quale il Consiglio di Stato potrà sostituirsi d'ufficio in tale azione.

L'entità dell'aumento del moltiplicatore è definita dall'art. 14a Rgfc riportato al punto 1. La norma è senz'altro stringente, ma vuole impedire un peggioramento del deficit di bilancio e permettere di riportare in poco tempo ad avere un capitale proprio positivo.

E' quindi importante che gli organi comunali preposti al controllo finanziario (Municipio, Commissione della gestione e Legislativo) reagiscano con sufficiente anticipo al verificarsi di una riduzione eccessiva del capitale proprio. Ancora una volta, diventa importante l'utilizzo del piano finanziario per verificare le tendenze future di questa importante riserva contabile del comune.

### 4. Eliminazione limite del capitale proprio

Quanto sopra attribuisce quindi un'importanza fondamentale al capitale proprio, che dovrà essere tenuto sotto controllo affinché non si esaurisca. Esso fungerà, come peraltro già oggi, da vera e propria riserva nella gestione finanziaria comunale e di conseguenza anche nelle decisioni sul moltiplicatore di imposta.

Alfine di concedere ai comuni sufficiente margine di sicurezza, è perciò stato **abrogato il limite massimo di capitale proprio dell'art. 169 cpv. 2 LOC**. Un comune, pur considerato il principio dell'equilibrio finanziario (pareggio a medio termine), potrà accumulare il capitale proprio secondo le sue necessità. Sarà compito della politica locale determinare quando questa riserva è ritenuta eccessiva.

La Sezione degli enti locali rimane ovviamente a disposizione come finora per la consulenza che il Comune dovesse necessitare.

**La presente circolare è da consegnare, da parte dei Municipi, ai Consiglieri comunali e, nei Comuni in regime assembleare, ai Commissari della gestione.**

Cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:


E. Genazzi



**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**


La Capufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca



Il Capufficio della  
gestione finanziaria:

J. Derighetti



Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).